

Se ci sono le condizioni per l'insorgenza della patologia è risarcibile il danno causato dalla paura di ammalarsi

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 24217 del 13 ottobre 2017, ha affermato che si può prevedere il risarcimento per danno morale derivante dal timore che possa insorgere una patologia fatale, nel caso in cui vi siano condizioni mediche tali da comportare il rischio di contrarre la patologia stessa e laddove sia comunque stata riconosciuta una malattia che sia conseguita alla mancata adozione di misure di sicurezza.

.....

Secondo la sentenza della Suprema Corte il danno morale da riconoscere al lavoratore , nella fattispecie affetto da placche pleuriche dopo l'esposizione all'amianto , va commisurato al timore di malattia futura, collegata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto ai colleghi anch'essi esposti all'amianto ma senza placche.

Il fatto

La controversia trae origine dalla sentenza con cui la corte d'appello, a conferma della decisione del tribunale di primo grado, condannava una società (nella fattispecie un'autorità portuale) a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica di origine professionale nei confronti di un socio lavoratore affetto da placche pleuriche causate dall'inalazione di microfibre di amianto per l'attività di carico e scarico merci in zona portuale.

La corte territoriale (riconosciuto provato il nesso causale tra l'affezione riportata dal ricorrente e l'esposizione alle polveri di asbesto) riteneva tale responsabilità imputabile all'autorità portuale, per la mancata adozione dell'utilizzo di mascherine protettive nello svolgimento delle mansioni degli scaricatori di porto, in tal modo esposti all'inalazione delle microfibre di amianto.

La società presentava quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo , per quanto qui di interesse, che il riconoscimento del risarcimento del danno fosse stato operato quasi come un'automatica conseguenza del riconoscimento del danno per la malattia amianto-correlata, ossia senza tenere conto dei reali pregiudizi sofferti dal lavoratore secondo il principio della doverosa "personalizzazione" del danno.

In particolare, la ricorrente contestava la consulenza tecnica d'ufficio, in merito all'esistenza del nesso causale tra attività svolta e insorgenza della patologia pleurica, rilevando che la stessa non avrebbe affermato l'attualità di un danno professionale da un

certo dosaggio di esposizione a microfibre di amianto, ma solo la probabilità di un futuro danno biologico temporaneo.

In aggiunta, riteneva la società che la corte territoriale aveva omesso di adottare la cd. personalizzazione del danno morale, raccomandato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di lesione del diritto alla salute (e più in generale di diritti fondamentali) nell'attribuzione del danno deve tenersi conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti escludendo ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, ma tenendo conto a) delle condizioni personali e soggettive; b) delle particolarità del caso concreto; della reale entità del danno.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

Nelle motivazioni, la Suprema Corte premetteva, anche facendo riferimento alla propria precedente giurisprudenza, che "...la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, ossia del "più probabile che non...".

La sentenza della corte d'appello, aveva, secondo i Giudici di legittimità, commisurato il danno morale spettante all'appellante precisamente al patema e al turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto a soggetti con storie espositive comparabili non affetti da placche pleuriche (paura di ammalarsi). L'accertamento della sussistenza di queste ultime, a parere degli Ermellini, ben giustificava la differenziazione della posizione del lavoratore rispetto a quella di colleghi ugualmente esposti al rischio di amianto, ma non affetti da placche.

Pertanto, riteneva la Corte Suprema che la quantificazione del danno morale, lungi dal conseguire da meccanismi semplificati di liquidazione automatica, era scaturito da un'adeguata e circostanziata "personalizzazione" del pregiudizio subito e, quindi, era adeguata ai criteri generalmente accolti.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso della società veniva respinto.

In definitiva

La sentenza in commento definisce che è risarcibile il danno morale attinente al timore che una patologia fatale possa insorgere, nel caso in cui esistano condizioni mediche tali da comportare il rischio di contrarre tale patologia e dove sia stata comunque riconosciuta la sussistenza di una malattia conseguente alla mancata adozione di misure di sicurezza.

Quindi, il concetto che viene sottolineato dai Giudici di legittimità è quello della sufficienza di una relazione di causalità anche solo probabilistica, per poter parlare di responsabilità del datore di lavoro nel caso di patologie contratte dal dipendente che abbia svolto mansioni (nella fattispecie) a contatto con l'amianto. Naturalmente, oltre a ciò, resta evidente il fatto che la conoscenza della pericolosità delle fibre d'amianto e quindi il dovere

di assumere le misure di volta in volta conosciute per contrastarla, oggi è fortemente agganciato ad un alto grado di conoscenze scientifiche raggiunte, ma può essere fatta risalire quantomeno al primo decennio del novecento, anche se con un grado di conoscenze scientifiche inferiore.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'Informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini